

22

ANFFAS

FAMIGLIE

In questo numero

- **EDITORIALE**  
Un anno decisivo
- **DOSSIER**  
Handicap e lavoro:  
tempi maturi per una svolta
- **INTERVISTA**  
Susanna Agnelli: in prima persona  
in difesa degli handicappati
- **ANFFAS QUADERNI/13**  
Volontariato: una risposta  
all'emarginazione



Anno 5 - gennaio-febbraio 1986,

Publicazione bimestrale

Spedizione in abbonamento postale Gruppo IV 70%

Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli  
e Adulti Subnormali

Personalità Giuridica D.P.R. n. 1542/64

Via Varese, 7 - 00185 Roma

Tel. 06/4952275

### **Collocamento obbligatorio: come cambiare**

di Gianni Selleri

Il 30 gennaio 1985 la Commissione Lavoro del Senato, in sede referente, ha preso in esame due disegni di legge sulla riforma del collocamento obbligatorio: «Nuove norme per il collocamento obbligatorio» (908) d'iniziativa del Senatore Torre e altri (PCI) e «Norme sulle assunzioni obbligatorie» (985) d'iniziativa del Senatore Romei e altri (DC).

Dopo oltre 10 anni di tentativi effettuati alla Camera e sempre interrotti o per mancanza di volontà politica o per la chiusura anticipata delle legislature, l'argomento è stato affidato al Senato.

I disegni di legge presi in esame non si discostano molto dalle precedenti proposte di legge che furono lungamente discusse alla camera fra il 1981 e il 1984; si pervenne allora ad un testo unificato (le proposte erano 13) che conteneva soluzioni innovative, posizioni di compromesso, decisioni incerte o interlocutorie.

Nella riunione del 30 gennaio i Senatori dopo una generale relazione decisero la costituzione di un comitato ristretto con lo scopo di elaborare un progetto complessivo da sottoporre poi alla commissione in sede deliberante.

Il Comitato ristretto è stato così composto: Bombardieri e Romei (DC), Torri e Vecchi (PCI), Spano (PSI), Mirotti (MSI), Rossi (PRI), Riva (PSD), Palombo

(PLI), Loi e Alberti (Sinistra indipendente).

Alla fine di giugno è stata prodotta una prima stesura in 27 articoli di quella che dovrebbe essere la nuova legge per l'integrazione lavorativa degli handicappati. Pur apprezzando la rapidità con la quale si è pervenuti (anche sulla base delle precedenti elaborazioni) al testo unificato, non si può tuttavia dare giudizio positivo. Il testo del Senato giustappone, senza organicità, il vecchio e il nuovo. Prevale comunque la cultura giuridica dell'attuale legge: restano se pur ridotte, le categorie (compresi gli orfani e gli invalidi di guerra!), si moltiplicano le commissioni e gli apparati burocratici, si rafforzano i vecchi meccanismi dell'obbligazione legale (esoneri, patti di prova, revisioni delle capacità), prevalgono le valutazioni medico-legali, non si decide fra la prospettiva dell'integrazione e quella assistenziale. Come al solito si è cercato il compromesso per non scontentare le «associazioni storiche» e per non stravolgere il tradizionale giuridismo.

Certo il testo recepisce anche alcune proposte innovative come l'innalzamento del grado di invalidità (40%), la fiscalizzazione totale o parziale degli oneri sociali per gli handicappati medio gravi, l'abbassamento a 18 dipendenti delle aziende e degli enti pubblici ai fini del collocamento, il contratto di riabilitazione, la possibilità di pensionamento anticipato, le facilitazioni per le cooperative integrate, contributi compensativi per gli invalidi che sostengono maggiori spese ecc. Ma contestualmente si continua a fondare il diritto al lavoro sulla «riduzione della capacità lavora-

tiva» (anziché sulle capacità residue), si continua ad affidare gli accertamenti prevalentemente a commissioni mediche con criteri esclusivamente patologici (tabelle Aniasi), l'avviamento al lavoro e la definizione delle sue modalità è affidato a 5 commissioni (centrale, regionale, provinciale, tecnica, circoscrizionale). Ciò costituisce un assurdo appesantimento amministrativo e burocratico, non è previsto nessun rapporto operativo con i sindacati (che dovrebbero favorire in termini umani e organizzativi l'inserimento) e con i datori di lavoro i quali sarebbero tenuti in una situazione di mero obbligo senza possibilità di partecipazione e di crescita culturale.

L'inserimento lavorativo degli handicappati costituisce il momento decisivo per la loro vita sociale. Si tratta di una scelta, senza alternative e senza ritorno, fra una situazione di assistenza, di protezione, di passività e un progetto di riabilitazione e di autonomia.

Per conseguire questo secondo obiettivo è necessario che la nuova legge, al di là degli aspetti tecnici propri di ogni strumento giuridico, promuova una nuova cultura dell'handicap, fondata sulla conoscenza e la reciprocità. Non si tratta allora di garantire o di imporre la presenza degli handicappati nelle fabbriche e nelle attività lavorative, ma occorre creare le condizioni operative e sociologiche dell'inserimento.

Si deve inoltre ricordare che il «nocciolo duro» del problema è costituito dai portatori di deficit psichici. Infatti mentre per gli handicappati fisici e sensoriali esiste una tradizione di riabilitazione occupazionale e sono state individuate corrispondenti soluzioni tecniche; per i minorati dell'intelligenza e del comportamento, che solo in tempi recenti sono stati «riconosciuti», non esistono esperienze e metodologie sicure e vi sono inoltre atteggiamenti di rifiuto e di paura.

Questa constatazione, che non consente soluzioni formali, richiede soprattutto un rapporto più coerente e stretto fra interventi riabilitativi, formazione professionale e lavoro; si tratta di momenti interdipendenti dello stesso processo. Le competenze tecniche e istituzionali sono articolate e diverse, è tuttavia certo che se la nuova legge sul collocamento non sarà altro che il «regolamento di attuazione» della 482 o comporterà soltanto aggiustamenti tecnici (necessari ma non sufficienti), per molti anni e forse definitivamente verrà compromessa per gli handicappati la possibilità di partecipare alla vita attiva.

La riforma del collocamento inoltre è diventata urgente dopo che il Ministero del Lavoro ha definitivamente escluso gli irregolari psichici dal lavoro, dando efficacia amministrativa ad una sentenza della Corte Costituzionale per molti aspetti discriminatoria e discutibile.

GIANNI SELLERI, è presidente nazionale dell'ANIEP.